



# Taviano

Città dei Fiori  
(Lecce – Italy)

**N. 15 del 15/10/2020**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 267/2000 FINALIZZATA A PREVENIRE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID - 19.**

---

### **Relata di pubblicazione**

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 15/10/2020 per quindici giorni consecutivi.

Taviano, li 15/10/2020

**Responsabile settore AA.GG.**  
TRIANNI Francesco

---

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.*

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 FINALIZZATA A PREVENIRE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO A SCOPO DI PREVENZIONE DAL CONTAGIO DA COVID-1

## **IL SINDACO**

**VISTO** il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 convertito con modificazioni dall'art.1 comma 1 della legge n. 35 del 22/05/2020;

**VISTO** il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazione nella Legge 14 luglio 2020 n. 74

**VISTO** il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/10/2020;

**VISTO** l'art 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000.

### **CONSIDERATO CHE:**

- sono vietati gli assembramenti di persone in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;
- si sono verificati in prossimità degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia per ciò che riguarda il rispetto delle distanze di sicurezza che per l'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- la consumazione di bevande alcoliche in aree pubbliche e nei pressi degli esercizi commerciali, indipendentemente dalla gradazione, contribuisce a determinare comportamenti palesemente contrari all'ordinato e quieto vivere civile, agevolando la formazione di assembramenti incontrollati che determinano l'incremento del rischio di espansione del contagio da virus COVID-19;
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 recita "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*";

- le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;
- l'art. 1 del DPCM del 13/10/2020 prevede che le attività di ristorazione sono consentite sino alle 24,00 con consumo al tavolo e sino alle 21,00 in assenza di consumo al tavolo;
- è possibile il verificarsi di assembramenti in aree pubbliche dovuto all'acquisto da parte dei cittadini di bevande alcoliche presso gli esercizi commerciali di vicinato, le medie strutture di vendita ed i distributori automatici di bevande;
- pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine non è possibile scongiurare su tutto il territorio cittadino la formazione di assembramenti e contrastare di conseguenza il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa vigente in relazione all'emergenza igienico-sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid 19.

**RITENUTO** necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti;

**RAVVISATA**, dunque, la necessità di intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone.

### **ORDINA**

dal **15 ottobre 2020** e sino al **13 novembre 2020**, per i motivi sopra specificati, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. **Il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 06,00** da parte degli **esercizi commerciali di vicinato, delle medie strutture di vendita e dei distributori automatici di bevande**. Resta sempre consentita la vendita con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per attività di confezionamento che di trasporto.
2. **Il divieto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico dalle ore 21,00 alle ore 06,00.**

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

L'esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Nei confronti dei singoli operatori commerciali, l'efficacia delle presenti disposizioni decorre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e trasmessa al Prefetto.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Taviano, 15 ottobre 2020

Sindaco  
Dott. Giuseppe TANISI